

Tutti coloro che nell'entrata in vigore del presente regolamento sono produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunque darne comunicazione al comune. Chiunque intenda installare un'attività produttiva da cui hanno origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

D.2. Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

D.2.1. Al fine di favorire e incentivarne un distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase del conferimento, l'ente gestore promuove e organizza i servizi per la raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti di origine domestica o derivanti da attività con bassa produzione specifica di rifiuto.

D.3. Rifiuti urbani pericolosi

D.3.1. I rifiuti urbani pericolosi (RUP), così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento.

D.3.2. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

D.3.3. La raccolta differenziata di tale categoria dei RUP si svolge nei termini seguenti:

- pile e batterie esauste: l'ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile e batterie;
- farmaci scaduti o non utilizzati: l'ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso le farmacie;
- prodotti tossici e/o infiammabili: sono quelli contrassegnati dai simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta in colore nero su fondo arancione.

D.3.4. Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al paragrafo B.2.1. anche i rifiuti appartenenti alle categorie pile e batterie esauste, farmaci scaduti o non utilizzati e prodotti T e/o F che provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (ad esempio farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso e simili).

D.3.5. Sono altresì da ritenersi RUP i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, sempre che non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (ad esempio solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi.

D.3.6. Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente paragrafo i contenitori di prodotti appartenenti alle soprariportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

D.3.7. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (ad esempio candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

D.4. Rifiuti da esumazione ed estumulazione

D.4.1. Con l'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili in:

- rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2, lett. f);
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 7/2, lett. e);
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a) del citato 7/2 (art. 7/2, lett. b) quali carte, fiori secchi, corone, ceri e similari;
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (art. 7/2, lett. c).

D.4.2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione non sono considerati pericolosi (anche secondo quanto precisato dal decreto legislativo n. 22/97), ma comunque appaiono bisognosi di distinta e adeguata gestione dagli altri rifiuti urbani.

D.4.3. Per quanto riguarda le procedure da adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali rifiuti vanno

tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta in cui riporre il legname e i vestiti, opportunamente disinfettati, nonché lo zinco di risulta. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il percorso previsto per l'inserimento negli ossari.

Al momento del trasporto allo smaltimento il rifiuto deve essere accompagnato oltre che dalla prescritta documentazione anche da idonea dichiarazione di disinfezione a firma del responsabile tecnico.

E. INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN SICUREZZA

E.1. Modalità di esercizio delle competenze del comune in materia di recupero di materiali e/o di energia

E.1.1. Il comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi delle finalità dell'art. 2 del decreto legislativo n. 22/97.

E.1.2. Il comune promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di RD di cui al decreto legislativo n. 22/97, fermo restando che in nessun caso l'ente gestore o la ditta incaricata della raccolta differenziata diviene proprietario dell'imballaggio o della frazione merceologica simile, avendo diritto soltanto al corrispettivo per il servizio reso, e fermo restando che il materiale deve essere conferito solamente ai centri indicati dal CONAI, previa sottoscrizione di convenzioni con i Consorzi di filiera di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 22/97.

E.2. Finalità

- E.2.1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici;
 - ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di salvaguardia ambientale;
 - favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

E.3. Indirizzi generali

E.3.1. L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità:

- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione delle stagioni e del clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- del sistema di conferimento e raccolta;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

E.3.2. L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

- un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentire il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
- l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 22/97;
- la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio.

E.4. Raccolte differenziate ai fini economico produttivi

E.4.1. Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente punto E.3., possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con ordinanze comunali, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile il recupero di materiali a fini economico produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con enti o ditte private.

E.5. Raccolte differenziate ai fini conoscitivi

E.5.1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori di rifiuti sono tenuti a: comune, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

E.6. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

E.6.1. Gli enti o imprese che, per conto dell'ente gestore, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tenuti a:

- alla manutenzione e pulizia dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- ad inoltrare trimestralmente all'ente gestore ed al comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

E.7. Stazioni ecologiche

E.7.1. Si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno indicate dall'ente gestore.

Vengono indicati tre tipi di stazione ecologica:

E.7.1.1. Il centro zonale di raccolta (CZR) che rappresenta il primo livello della RD. E' un'area di modeste dimensioni aperta all'utenza a tutti gli orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento di più campane o cassonetti dove l'utente può effettuare il conferimento separato di più rifiuti. Per quanto possibile il CZR deve essere facilmente raggiungibile. E' preferibile ubicare tali centri in corrispondenza di:

- aree già occupate da campane e cassonetti;
- aree di parcheggio in corrispondenza di centri commerciali, supermercati, scuole, uffici pubblici etc.;
- aree adiacenti a strade e piazze non decentrate e facilmente accessibili ed in posizioni tali da non costituire potenziale intralcio al traffico anche nelle operazioni di svuotamento campane.

Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono essere tali da limitare al massimo problemi di elevato impatto visivo soprattutto in aree di particolare pregio paesaggistico ed architettonico.

Potranno conferire i rifiuti ai CZR solo le utenze domestiche. Il CZR dovrà essere pavimentato per poterne assicurare la facile pulizia.

Nella realizzazione dei CZR si adotterà uno schema tipo al fine di uniformare l'arredo urbano ed, inoltre, verranno previste adeguate schermature vegetali o artificiali a seconda dell'ambiente in cui saranno collocati.

Il CZR dovrà essere munito di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso del centro stesso.

E.7.1.2. Il centro comunale di raccolta (C.C.R.) rappresenta il secondo livello nella struttura della RD. E' un'area di medie dimensioni, variabili da 2000 a 3000 mq. circa, aperta al pubblico ad orari prefissati e presidiata da personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di materiali provenienti dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici operazioni di cernita e raggruppamento. Presso i centri comunali di raccolta possono essere stoccati i rifiuti:

- conferiti dalle utenze domestiche;
- conferiti dalle utenze commerciali e da piccole utenze produttive;
- provenienti dallo svuotamento dei CZR;
- provenienti dalla RD porta a porta.

I centri comunali di raccolta dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive.

Il centro comunale di raccolta sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
- materiale secco da RD (carta, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, legno, etc.);
- rifiuti urbani pericolosi - RUP (pile, farmaci, contenitori etichettati);

— rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.);

— rifiuti speciali assimilabili agli urbani (pneumatici, imballaggi, legname);

— batterie auto e oli.

Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia del centro comunale di raccolta, dovrà dare agli utenti tutte le informazioni relative alla RD e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, dovrà distribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe.

E.7.1.3. I centri sovracomunali di raccolta (CSR) costituiscono un vero e proprio terminale a cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che verranno sottoposti alle operazioni di selezione, triturazione, compattazione. Nel CSR verranno inoltre effettuate le operazioni di divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione della parte recuperabile e l'uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.).

E.7.2. Quando i centri comunali di raccolta o i CSR sono chiusi e/o non presidiati è vietato:

- l'accesso all'interno degli stessi;
 - il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
- E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.

E.8. Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata

E.8.1. Ferma restando la possibilità di successive modifiche mediante ordinanza comunale, sentito l'ente gestore, il conferimento dei materiali della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità:

- obbligo di ridurre convenientemente, i volumi degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità stabilite dall'ente gestore (servizio su chiamata) o conferendo nelle stazioni ecologiche.

Ai fini del migliore recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle ben lavate e pressate.

In particolare gli oggetti prodotti sia da utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.

E' inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

E.8.2. Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nell'apposita tabella apposta nella stazione:

- E.8.2.1. per i CZR:
- obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini;
 - divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
 - divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, vetro, plastica, alluminio, pile, etc.);
 - divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del centro di raccolta.

E.8.2.2 per i centri comunali di raccolta:

- divieto di accedere al centro comunale di raccolta fuori dagli orari di esercizio per gli utenti;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, vetro, alluminio, sfalci e potature dai giardini, rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati "T", "F", "C",

"Xn" e/o "Xi", pile e farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici, contenitori vuoti di fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade esauste, etc.).

E.8.3. I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei relativi oneri:

— imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati "T" e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi".

E.9. Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate

E.9.1. Le raccolte differenziate che l'amministrazione comunale attiverà saranno calibrate in relazione all'ottenimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allegato E. Le raccolte differenziate previste sono le seguenti:

— raccolta carta;
— raccolta vetro, lattine in alluminio, banda stagnata;
— raccolta bottiglie in plastica;
— raccolta rifiuti urbani pericolosi;
— raccolta della frazione organica (mercati notturni e mercatini itineranti) da estendersi successivamente ai ristoranti, agli esercizi commerciali ed infine alle utenze domestiche;
— raccolta differenziata di altri rifiuti presso i contenitori posizionati nelle stazioni ecologiche, così come descritto al precedente punto E.8. del presente regolamento.

Raccolta per appuntamento.

Il rapporto contenitore, utente e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ente gestore tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. L'ente gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

Il conferimento di rifiuti speciali differenziati ai centri comunali di raccolta avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, con tariffe determinate tenendo conto dei ricavi eventualmente ottentabili dal recupero dei materiali.

E.10. Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

E.10.1. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale. Viene svolto a domicilio gratuitamente su chiamata del cittadino qualora l'ingombro non superi quello fissato dall'ente gestore; nel caso contrario viene applicata una tariffa.

E.10.2. I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dall'ente gestore, a partire dalle ore 20.00 del giorno antecedente a quello fissato dall'ente gestore per il ritiro.

E.10.3. L'utente è tenuto a disporre i beni oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

E.10.4. E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

E.10.5. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere smaltiti nei seguenti termini:

— mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
— mediante immissione negli appositi contenitori predisposti nei centri comunali di raccolta quando allestiti dall'ente gestore.

E.11. Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati

E.11.1. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le seguenti modalità:

— la raccolta, da parte dell'ente gestore, delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente regolamento dovrà avvenire pre-

via stipula di apposita convenzione, tra il produttore e l'ente gestore;

I rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta, secondo le modalità di cui al punto E.8., previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno dei centri di raccolta.

E.12. Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati

E.12.1. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio: l'obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di 300 m. dall'abitazione, ovvero sia stato organizzato un servizio porta a porta.

In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è espressamente riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti assimilati agli urbani quali ad esempio:

rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici e banche;
bottiglie di vetro e lattine prodotti da bar, mense e ristoranti.

E.13. Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli minerali

E.13.1. Ai sensi dell'art. 6, punti 3 e 5 del decreto legislativo n. 95/92 e dell'art. 2, punto 4 del decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 392 del 16 maggio 1996 "regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti per navi e natanti di qualsiasi genere, è obbligato a:

— mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;

— ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

— consentire, ove non vi provveda direttamente, a titolo gratuito, che il consorzio obbligatorio degli oli usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività, un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

E.13.2. Coloro che provvedono autonomamente al cambio d'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui al precedente punto E.12.1.

E.13.3. Le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria, nonché i filtri usati.

E.14. Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e agli acquirenti in ordine alle batterie per veicoli

E.14.1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici organizzato dall'ente gestore.

E.14.2. Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli, hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'ente gestore.

E.15. Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e agli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori

E.15.1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del decreto n. 476 del 20 novembre 1997 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dall'ente gestore.

E.15.2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

E.15.3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

E.16. Incentivi

E.16.1. Sono previsti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati:

- attestati di benemerita: saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il comune, ottenuto dalla raccolta differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell'attuale TARSU.

F. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**F.1. Definizione delle aree di espletamento del servizio di spezzamento**

F.1.1. Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.

F.1.2. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificati come comunali;
 - b) le strade vicinali di uso pubblico.
- I tratti urbani delle strade statali e provinciali.

F.2. Spazzamento e raccolta

F.2.1. Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento.

Esso riguarda:

- a) le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata al gestore;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:

- aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
- dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
- dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
- e) i marciapiedi delle strade sopraelencate;
- f) aree e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico.

Le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali:

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo: esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali.

La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei fossi e dei laghi è parimenti stabilita dal comune, sentito l'ente gestore. Tale pulizia deve essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

Il comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte dell'ente gestore.

F.3. Organizzazione del servizio di spezzamento

F.3.1. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite di base con un ciclo di spazzamento urbano completo.

F.4. Installazione e uso di cestini portarifiuti

F.4.1. A completamento del servizio di spazzamento, l'ente gestore provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

F.4.2. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

F.5. Carico e scarico di merci e materiali

F.5.1. Chi effettua operazioni di scarico, carico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pub-

blico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'ente gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale.

F.6. Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

F.6.1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

F.6.2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

F.7. Manifestazioni pubbliche

F.7.1. Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'ente gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l'ente gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni.

F.7.2. Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio dell'ente gestore, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

F.8. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

F.8.1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dall'ente gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi della competente autorità sanitaria.

F.9. Pulizia delle aree esterne a esercizi commerciali

F.9.1. I gestori di esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

F.9.2. Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

F.9.3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

F.9.4. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

F.10. Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

F.10.1. Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggiatori, luna park ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

F.10.2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

F.10.3. Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ogni onere connesso al poten-

ziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

F.11. Pulizia dei mercati

F.11.1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.

F.11.2. In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'ente promotore dovrà essere fatta richiesta all'ente gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

F.12. Esercizi stagionali

F.12.1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'ente gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

F.12.2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti urbani collocati dall'ente gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

F.13. Pulizia dei terreni non edificati

F.13.1. In caso di scarico abusivo di rifiuti su terreni non edificati anche a opera di terzi o ignoti, il proprietario dovrà provvedere a proprie cure e spese all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

F.14. Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

F.14.1. Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.

F.14.2. Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente F.14.1. non rientrano nei compiti dell'ente gestore. L'ente gestore provvederà comunque all'intervento a seguito di segnalazione da parte dell'amministrazione comunale che determinerà il costo degli interventi che verranno trascritti in un apposito giornale degli interventi compiuti, fermo restando il recupero della spesa a carico dei soggetti obbligati.

F.15. Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie

F.15.1. Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui al paragrafo F.6.1., sono previste specifiche sanzioni, per colpire:

- a) l'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti a uso pubblico;
- b) l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

F.16. Altri servizi

F.16.1. Rientrano fra i compiti affidati all'ente gestore i seguenti:

- pulizia periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in collaborazione con gli uffici competenti;
- disinquinamento periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;
- cancellazione, su richiesta degli organi competenti, delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, con rimborso da parte del Comune delle spese sostenute salvo rivalsa a carico degli autori dell'attività abusiva;
- pulizia, su richiesta degli organi competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli, strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione dei gabinetti pubblici.

F.17. Aree sosta nomadi

F.17.1. L'ente gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree as-

segnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere dell'autorità sanitaria territorialmente competente.

G. DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

G.1. Disposizioni finali

G.1.1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste da altri regolamenti comunali.

G.1.2. Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

G.2. Sanzioni

G.2.1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano specificamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97.

I provvedimenti di archiviazione degli accertamenti effettuati dagli organi preposti e l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni sono adottati con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani

Allegato 1

ELENCO, RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).

Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).

Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets.

Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.

Frammenti e manufatti di vimini e sughero.

Paglia e prodotti di paglia.

Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.

Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.

Feltri e tessuti non tessuti.

Pelle e simil-pelle.

Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni.

Resine termoplastiche e termoidurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da questi materiali.

Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.

Imbottiture, isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili.

Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.

Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).

Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.

Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.

Nastri abrasivi.

Cavi e materiale elettrico.

Fellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.

Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanses esaurite e simili).

Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura ecc.).

Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Accessori per l'informatica.

Allegato 5

LINEE GUIDA PER LE ISOLE ECOLOGICHE
E I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTALINEE GUIDA PER LA REDAZIONE
DEI PROGETTI DI ISOLE ECOLOGICHE

DESCRIZIONE

Per "Isole ecologiche" s'intendono quelle aree diffuse sul territorio Comunale dove ubicare i contenitori e/o le campane stradali che fungono da "primo centro di conferimento" delle frazioni raccolte in forma differenziata da utenze domiciliari, artigianali e commerciali.

Tali contenitori e campane avranno volumi differenti in ragione delle singole tipologie di materiale da raccogliere e d'utenza da servire e saranno adibiti alla raccolta monomateriale e/o multimateriale secondo le indicazioni delle linee guida in fase di regime.

In generale i punti di raccolta dovranno essere dotati di almeno un contenitore per ogni tipologia di materiale ed essere diffusi sul territorio, al fine di ottenere risultati ottimali e raggiungere gli obiettivi prefissati, dovranno, inoltre, essere disposti in modo da:

- non superare i 200 metri di distanza tra i punti di raccolta e gli utenti;
- definire il numero massimo di abitanti gravitanti su ogni punto di raccolta per rendere il conferimento efficiente.

Il presente allegato tratta di quei particolari punti di raccolta, definendoli "isole ecologiche", che sono dotati di alcune peculiarità, in particolare: essere realizzate su terreno preparato allo scopo anche con opere di lunga durata (pavimentazioni, strutture edili, etc.), essere recintate e dotate di custodia.

Tutti i punti di raccolta a servizio della R.D. saranno definiti ed individuati in conformità alla previsioni dei regolamenti comunali; gli strumenti urbanistici dovranno prevedere i servizi e gli impianti per la gestione integrata dei rifiuti ed in particolare per la raccolta differenziata.

Tutti i cittadini nonché le piccole attività commerciali possono accedere all'isola ecologica negli orari di apertura per conferire i rifiuti differenziati.

L'isola ecologica deve essere ubicata il più vicino possibile agli utenti, nelle immediate vicinanze del centro abitato e comunque baricentrica rispetto all'ambito urbanistico servito e deve essere, in ogni caso, di facile accesso per agevolare l'utilizzo da parte dei cittadini.

L'area su cui sorge l'isola ecologica dovrà essere di proprietà comunale o, in assenza, l'amministrazione proponente dovrà dichiararne la non disponibilità ed avviare le necessarie procedure di esproprio dell'eventuale area privata individuata.

Utilizzo

L'isola ecologica è utilizzata per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto differenziato e lo stoccaggio delle altre frazioni non domiciliarizzate.

Frazioni conferibili

Sono conferite all'isola ecologica soprattutto quelle frazioni che non vengono raccolte a domicilio o tramite contenitori stradali in modo regolare oltre ai rifiuti ingombranti e pericolosi, senza esclusione comunque delle frazioni regolarmente raccolte.

Sono conferibili in modo separato:

- la carta suddivisa eventualmente in cartone e altre frazioni cartacee quali giornali, riviste, tabulati, carta straccia;
- i metalli eventualmente suddivisi in ferro, rame, alluminio, altri metalli;
- il vetro eventualmente suddiviso in bianco, verde, altro vetro;
- la plastica eventualmente suddivisa in bottiglie, teli in polietilene, cassette;
- polistirolo, altro;
- il legno suddiviso in verniciato e non verniciato;
- gli stracci eventualmente suddivisi in pelle, lana, cotone, altri;
- i beni bianchi durevoli (elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie);
- i beni grigi durevoli (computers, televisori, condizionatori d'aria frigoriferi, ecc.);
- i rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) suddivisi in batterie, pile, contenitori TF, tubi catodici, stringhe, lampade a fluorescenza, toner;
- gli ingombranti non riciclabili.

La frazione organica verde (sfalci, potature e simili).

Il dimensionamento dell'isola ecologica e la scelta delle frazioni da raccogliere in modo differenziato è soprattutto in funzione del numero di utenti serviti oltre che della specifica realtà socio-economica.

Contenitori: tipologie

Possono essere scartabili, cassonetti, bidoni, contenitori sigillabili per R.U.P. e/o medicinali, contenitori a tenuta stagna per gli oli (per i R.U.P. sono necessari contenitori specifici e omologati meglio se riparati da tettoia).

Per frazioni deperibili (ad esempio la carta) il contenitore potrà essere dotato di chiusura.

Vista l'entità dell'area è consigliabile limitare gli scartabili, mentre per le restanti tipologie di rifiuto indicate è sufficiente l'impiego di altri contenitori; in tutti i casi la dimensione dei contenitori dipende dalla quantità e grandezza del materiale conferito oltre che dall'intervallo di tempo di svuotamento previsto.

Beni durevoli

Per i mobili e i beni bianchi e grigi, è possibile prevedere il deposito in aree specificamente individuate, meglio se con tettoia (CCR), limitando al minimo i tempi di stoccaggio per gli elettrodomestici negli appositi contenitori con chiusura.

Per la migliore gestione dell'isola ecologica, ove possibile, si prevede la realizzazione di un piccolo box da adibire ad ufficio e ai servizi di necessità.

Documentazione

Gli elaborati di progetto dovranno essere corredati da tutti gli atti amministrativi richiesti dalle norme vigenti.

In particolare, oltre ai consueti e idonei elaborati tecnici progettuali, di cui all'art. 5 bis della legge regionale n. 21/85, si dovrà allegare:

- piano di sicurezza qualora il numero delle giornate-opera lo richieda;
- attestazione di conformità urbanistica e parere dell'organo tecnico competente;
- parere igienico sanitario Azienda unità sanitaria locale;
- approvazione amministrativa con l'assunzione degli oneri finanziari per le spese tecniche eccedenti l'1,5% dell'importo a base d'asta e quelli connessi alle eventuali ulteriori spese che in corso d'opera dovessero rendersi necessari per dare l'opera completa e funzionale;
- attestazione dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche ovvero la richiesta di approvazione dell'opera in deroga all'art. 10 bis comma 1 della legge regionale n. 21/85;
- adeguata documentazione fotografica.

Dimensionamento indicativo

La dimensione dell'isola per comunità con un numero di abitanti inferiori ai 3.000 potrà variare fra gli 800 e i 1.200 mq.

Per comunità tra i 3.000 e 10.000 abitanti la dimensione dell'isola ecologica potrà essere compresa tra 1.200 e 1.500 mq.

Si riporta di seguito la tabella indicante i costi orientativi (escluso I.V.A.) a metro quadro cui attenersi per la redazione dei progetti delle isole ecologiche.

Tipologie isole ecologiche	Superficie	Costo a mq. €
fino a 3.000 ab.	da mq. 800 a mq. 1.200	87,80
da 3.000 a 10.000 ab.	da mq. 1.200 a mq. 1.500	72,30

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI
DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

Descrizione

Per centro comunale di raccolta s'intende un'area attrezzata a livello comunale che ha essenzialmente la funzione di stoccaggio provvisorio in sicurezza di più tipologie di materiali: primo stoccaggio delle frazioni raccolte in modo differenziato da avviare al recupero, sia di R.S.U. differenziati, sia di R.U.P. ed ingombranti, da avviare successivamente allo smaltimento.

Il centro comunale di raccolta ha anche la funzione di permettere lo stoccaggio provvisorio di materiale conferito in modo che si raggiungano quantità tali da renderne conveniente il trasporto ai rispettivi centri di trattamento o smaltimento.

Tutti i centri comunali di raccolta a servizio della R.D. saranno definiti ed individuati in conformità alla previsioni dei regola-

menti comunali; gli strumenti urbanistici dovranno prevedere i servizi e gli impianti per la gestione integrata dei rifiuti ed in particolare anche i CCR.

Frazioni conferibili

Sono conferibili in modo separato:

- la carta suddivisa eventualmente in cartone e altre frazioni cartacee quali giornali, riviste, tabulati, carta straccia;
- i metalli eventualmente suddivisi in ferro, rame, alluminio, altri metalli;
- il vetro eventualmente suddiviso in bianco, verde, altro vetro;
- la plastica eventualmente suddivisa in bottiglie, teli in polietilene, cassette, polistirolo, altro;
- il legno suddiviso in verniciato e non verniciato;
- gli oli esausti suddivisi in vegetali e minerali;
- gli stracci eventualmente suddivisi in pelle, lana, cotone, altri;
- mobili;
- i beni bianchi durevoli (elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie);
- i beni grigi durevoli (computers, televisori, condizionatori d'aria frigoriferi, ecc.);
- i rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) suddivisi in batterie, pile, contenitori TF, tubi catodici, siringhe, lampade a fluorescenza, toner;

— ingombranti non riciclabili;

— inerti provenienti da demolizione di piccoli manufatti (mattoni, piastrelle, calcinacci etc.) e da interventi su edifici (max 1 mc. per conferimento).

— la frazione organica verde (sfalci, potature e simili);

In particolare per quanto concerne il conferimento di batterie al piombo e rifiuti piombosi nei centri comunali di raccolta, lo stesso rappresenta un ulteriore sito aggiuntivo rispetto a quelli già individuati sul territorio dal Cobat. Analogamente per quanto concerne i beni in polietilene e per gli oli e grassi vegetali ed animali si procederà allo stoccaggio all'atto dell'attivazione dei Consorzi di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 22/97.

Localizzazione

Il centro comunale di raccolta è a servizio dei comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, tuttavia, in relazione a particolare esigenze connesse alle caratteristiche locali di popolazione ed estensione, si potrà realizzare il centro comunale di raccolta a servizio di due o più centri minori nelle zone interne e in posizione baricentrica o più centri comunali di raccolta a servizio di un singolo comune (es. a livello di circoscrizione).

Utenti

I centri comunali di raccolta dovranno essere accessibili al pubblico, prevedendo appositi percorsi, e saranno dotati di sistemi di controllo e sorveglianza rappresentando quindi la struttura di conferimento "dedicata" per quelle frazioni che, per problemi di sicurezza, igiene o dimensione non possono essere capillarmente raccolti.

Nei centri comunali di raccolta andranno a conferire:

— direttamente il cittadino che avrà raccolto separatamente nella propria abitazione il vetro, la carta, la plastica e le eventuali altre frazioni non domiciliarizzate;

— la società d'ambito che ha avuto affidato il servizio di raccolta differenziata;

— l'ente (consorzio, associazioni del volontariato, lavoratori socialmente utili, etc.) a cui il comune ha eventualmente demandato la raccolta differenziata;

— l'impresa che eventualmente si è aggiudicata l'appalto per la raccolta differenziata;

— altri enti (scuole, parrocchie, centri sociali) che effettuano autonomamente la raccolta differenziata;

— gli insediamenti non abitativi (principalmente commerciali e artigianali) che producono imballaggi secondari, che, per vari motivi, non possono essere raccolti direttamente negli insediamenti.

Di ciò, a cura degli stessi comuni dovrà essere data ampia e dettagliata pubblicizzazione, anche a livello scolastico, al fine di evitare l'abbandono dei rifiuti riciclabili, pericolosi e ingombranti al di fuori dell'isola ecologica o presso i centri di raccolta.

Contenitori: tipologie

Ciascun centro comunale di raccolta dovrà essere attrezzato con contenitori specifici e strutturati in modo tale da poter stoccare, in sicurezza, soprattutto i rifiuti pericolosi che saranno con-

segnati; dovranno inoltre essere presenti serbatoi per contenere gli oli usati e quelli esausti, conferiti dai cittadini e ad integrazione della rete di raccolta già effettuata dai consorzi obbligatori.

Una parte del centro comunale di raccolta dovrà essere adibita alla ricezione dei residui vegetali (sfalci delle potature dei giardini, ecc.) conferiti dai cittadini.

Esso dovrà essere ben recintato e custodito nelle ore d'apertura al fine di evitare conferimenti abusivi.

Manufatti e attrezzature

Il centro comunale di raccolta prevede la presenza, tra l'altro di contenitori per batterie al piombo e oli minerali e vegetali esausti. Tali contenitori danno la possibilità ai cittadini di smaltire in proprio componenti dell'auto senza la necessità di consegnarli ai meccanici, carrozziere e/o elettrauto, senza perciò, buttarli tra i rifiuti solidi urbani o in fognatura (oli); sono inoltre previsti contenitori aggiuntivi per i R.U.P. a quelli già installati all'interno del nucleo urbano.

Si prevede l'installazione di una pressa idraulica di medie dimensioni e potenza, onde poter imballare tutto il materiale secco (carta, plastica, alluminio etc.) che i cittadini e gli insediamenti produttivi hanno conferito negli appositi cassoni scarrabili.

Questi ultimi potranno servire per trasportare via il materiale già imballato, oppure all'atto della realizzazione dell'impianto di selezione, per portare via il materiale sciolto senza pressato.

Per quanto riguarda le opere civili ed accessorie si devono prevedere:

- la recinzione lungo il perimetro interno;
- tettoia per la protezione dei materiali martescibili;
- la piantumazione di alberi con funzione di schermo verde;
- il box per il riparare del personale e per uso ufficio;
- la vasca per la raccolta delle acque meteoriche interne;
- la rete fognaria per il WC del box;
- una piattaforma di calcestruzzo per lo scarico qualora l'area disponibile lo consenta;
- il bilico per la pesa delle frazioni conferite;
- la cunetta per l'intercettazione dell'acqua meteorica esterna all'area della piattaforma;
- l'impianto elettrico e quello di illuminazione;
- pressa per carta e cartone, trituratrice per legno e gomme, mezzo polivalente per la movimentazione del materiale, con caratteristiche adeguate al centro comunale di raccolta da realizzare;
- segnaletica per gli utenti;

Le dimensioni previste per la piattaforma in cls sono di 25 x 20 m., per un totale di 500 mq.; tali dimensioni, infatti, sono quelle minime per garantire le normali operazioni che si effettueranno all'interno del centro comunale di raccolta.

In sede di progettazione esecutiva tali dimensioni potranno, ovviamente, modificarsi in relazione alle situazioni locali, aumentandoli, possibilmente per aumentare la quantità di materiale stoccato.

La piantumazione perimetrale, nonché il colore della recinzione e delle attrezzature, devono tenere conto del contesto ambientale circostante, limitando al minimo l'impatto paesaggistico dell'opera; essa infatti deve, comunque, essere concepita come un'occasione di riqualificazione dell'ambiente e stimolo culturale per un stile di vita commisurato alla sostenibilità e al risparmio energetico.

Documentazione

Gli elaborati di progetto dovranno essere corredati da tutti gli atti amministrativi richiesti dalle norme vigenti.

In particolare, oltre ai consueti e idonei elaborati tecnici progettuali, di cui all'art. 5 bis della legge regionale n. 21/85, si dovrà allegare:

- piano di sicurezza qualora il numero delle giornate-operaio lo richieda;
- attestazione di conformità urbanistica e parere dell'organo tecnico competente;
- parere igienico sanitario Azienda unità sanitaria locale;
- approvazione amministrativa con l'assunzione degli oneri finanziari per le spese tecniche eccedenti l'1,5% dell'importo a base d'asta e quelli connessi alle eventuali ulteriori spese che in corso d'opera dovessero rendersi necessari per dare l'opera completa e funzionale;
- attestazione dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche ovvero la richiesta di approvazione dell'opera in deroga all'art. 10 bis comma 1 della legge regionale n. 21/85;
- adeguata documentazione fotografica.

Protocollo d'intesa _____ li ____/____/____

— che, a tal fine, la gestione commissariale si è fatta promotrice della costituzione di una società di capitali pubblica o mista a partecipazione pubblica maggioritaria e con circolare del 22 aprile 2001 è stato inviato a tutti gli enti locali il relativo schema di statuto tipo che è stato sottoposto, preliminarmente, all'attenzione dell'ANCI Sicilia e dell'URPS, accogliendone suggerimenti che hanno contribuito a renderlo ancora più aderente alle realtà locali, e

che le "linee guida per la raccolta differenziata" al capitolo 4.3 contengono le necessarie indicazioni per la predisposizione del piano d'impresa per la gestione integrata dei rifiuti, in base al quale il commissario verificherà la possibilità di reperire risorse finanziarie per contribuire al finanziamento in conto capitale per gli impianti e le attrezzature;

— che il comune di _____, per quanto attiene gli impianti di compost, fa parte del sub-ambito territoriale ottimale _____, cui appartengono i comuni di _____;

e, per quanto attiene gli impianti per la selezione e valorizzazione della frazione secca, fa parte dell'ambito territoriale ottimale _____, cui appartengono gli stessi comuni di cui sopra;

— che lo schema di statuto prevede l'aggregazione di tutti i comuni appartenenti al medesimo ambito o sub-ambito o ancora a più ambiti o sub-ambiti adiacenti;

— che, in ogni caso, i comuni appartenenti allo stesso sub-ambito territoriale ottimale, come delimitati e definiti dal commissario delegato nei relativi atti di pianificazione adottati, hanno l'obbligo di conferire il materiale raccolto in modo differenziato, secondo le quantità crescenti previste nella citata ordinanza, agli impianti di ambito e/o di sub-ambito;

— che la società avrà la titolarità degli impianti e delle attrezzature conferiti dai comuni aderenti e di quelli realizzati con i fondi dell'emergenza rifiuti e la stessa adatterà una tariffa unitaria di conferimento a tali impianti, che tiene conto della perequazione dei costi, mentre tutti gli altri comuni del sub-ambito, non aderenti alla società, dovranno, comunque, conferire i rifiuti negli impianti di sub-ambito come definiti dalla programmazione del commissario delegato;

Ritenuto:

— che è opportuno ed economicamente conveniente da parte di questo comune associarsi agli altri enti territoriali di (sub-)ambito, approvando l'allegato statuto della società per azioni costituita tra i comuni di _____;

denominata _____ con sede nel comune di _____;

delegando ad essa le attività di propria competenza nel campo della gestione dei rifiuti e procedendo dalla data di avvio dei servizi da parte della società alla contestuale dismissione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dal comune e conferendo alla società tutte le funzioni amministrative e fiscali, ivi compresa l'attività di vigilanza, accertativa e la riscossione della relativa tariffa, nonché al trasferimento dei beni, del personale e delle risorse necessari alla società di gestione;

— che è opportuno trasferire le relative attività gestionali, amministrative e fiscali alla società di (sub-)ambito e che, con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, occorre precisare che alla copertura del costo del servizio si procederà con oneri a carico dei cittadini nella misura percentuale prevista dalle disposizioni annuali in materia di finanza locale e che la restante parte verrà posta a carico del comune;

— che è opportuno delegare la società di cui sopra alla riscossione dei contributi CONAI per gli imballaggi raccolti separatamente e conferiti ai consorzi di filiera;

Ravvisata la competenza a deliberare del consiglio comunale;

Visto il vigente ordinamento degli enti locali;

Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 35 della legge n. 488/01;

Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione n. _____ del _____;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione n. _____ del _____;

Vista la determina n. _____ del _____ con la quale sono state conferite allo scrivente le funzioni dirigenziali nel settore dell'ambiente;

Propone

Per i motivi espressi in premessa:

1) approvare l'allegato statuto della società di ambito, composto da n. _____ articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire tra i comuni di _____ con sede legale in _____ via _____ denominata _____;

2) approvare la spesa di L. _____ per l'acquisizione della quota di _____ azioni imputando il relativo onere finanziario sul capitolo _____ del vigente bilancio di previsione;

3) autorizzare il dirigente del settore ambiente, _____ alla stipula del relativo atto ed all'adozione di tutti gli atti gestionali connessi all'attuazione dello statuto;

4) autorizzare la giunta municipale ad approvare il piano d'impresa, ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso (sub-)ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare alla società;

5) autorizzare la giunta municipale ad individuare concretamente i beni, le attrezzature ed il numero di personale da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello statuto e a quanto sarà previsto nel piano d'impresa;

6) con decorrenza dalla data in cui la società _____ comunicherà l'inizio dell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, le attività di competenza del comune nel campo della gestione dei rifiuti vengono delegate alla società, in particolare cessa il servizio effettuato dal comune e, in pari data, i beni, le attrezzature ed il personale, le relative funzioni gestionali, amministrative e fiscali (con il limite percentuale di copertura del costo del servizio previsto in materia dalla norme di finanza locale) vengono conferite alla società per azioni, ivi compreso la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini - utenti per la parte a loro carico e del contributo dovuto dai consorzi di filiera associati al CONAI;

7) imputare la spesa di L. _____ al cap. _____ del bilancio _____, a titolo di costo del servizio a carico dell'amministrazione per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani reso dalla società _____ per l'anno in corso;

8) all'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;

9) pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge e trasmetterla al Comitato regionale di controllo, sezione centrale di Palermo per il riscontro di legittimità.

Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Nuova organizzazione del servizio ai sensi degli artt. 23, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 3, 2° comma, dell'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2983.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Presa in esame la proposta di deliberazione n. _____

del _____, presentata dal responsabile del servizio ambiente, avente ad oggetto "servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Nuova organizzazione del servizio ai sensi degli artt. 23, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 3, 2° comma, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999";

Ritenuto opportuno ed economicamente conveniente, in relazione agli interessi pubblici dell'ente, dover approvare la proposta di nuova organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le motivazioni espresse dal responsabile del settore ambiente, che si intendono integralmente e sostanzialmente riportati nel presente atto;

Visto il vigente regolamento del servizio rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione n. _____ del _____;

Visto il vigente ordinamento degli enti locali approvato con legge;

Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali nn. 23/97, 23/98, 30/2000;

Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 35 della legge n. 488/01;

Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere tecnico;

Visto il parere contabile;

Delibera

Per i motivi espressi in premessa:

1) approvare l'allegato statuto della società per azioni, composto da n. articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire tra i comuni di con sede legale in via denominata

2) approvare la spesa di L. per l'acquisizione della quota di azioni. Imputando il relativo onere finanziario sul capitolo del vigente bilancio di previsione;

3) autorizzare il dirigente del settore ambiente, alla stipula del relativo atto;

4) autorizzare la giunta municipale ad approvare il piano d'impresa, ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo, e definito il corrispettivo annuo da pagare alla società;

5) autorizzare la giunta municipale ad individuare concretamente i beni, le attrezzature ed il numero di personale da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello statuto e a quanto sarà previsto nel piano d'impresa;

6) con decorrenza dalla data in cui la società comunicherà l'inizio dell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, le attività di competenza del comune nel campo della gestione dei rifiuti vengono delegate alla società, in particolare cessa il servizio effettuato dal comune e, in pari data, i beni, le attrezzature ed il personale, le relative funzioni gestionali, amministrative e fiscali (con il limite percentuale di copertura del costo del servizio previsto in materia dalla norme di finanza locale) vengono conferite alla società; per azioni, ivi compreso la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini - utenti per la parte a loro carico e del contributo dovuto dai consorzi di filiera associati al CONAI;

7) imputare la spesa di L. al cap. del bilancio a titolo di costo del servizio a carico dell'amministrazione per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani reso dalla società per l'anno in corso;

8) all'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;

9) pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge e trasmetterla al Comitato regionale di controllo, sezione centrale di Palermo per il riscontro di legittimità.

Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Nuova organizzazione del servizio ai sensi degli art. 23, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 3, 2° comma, dell'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2983 - Partecipazione a società per azioni subambito di cui al decreto del commissario per l'emergenza dei rifiuti n. 280 del 19 aprile 2001 - Approvazione statuto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

— che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani, prevedendo nuove modalità organizzative;

— che in particolare, l'art. 23 del citato decreto prevede che i comuni provvedano alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;

— che al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Ministero dell'interno - Dipartimento della protezione civile, previa delibera del consiglio dei ministri, ha emanato l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze nn. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;

— che in esecuzione dell'art. 2 della predetta ordinanza, il commissario delegato, con decreto n. 150 del 25 luglio 2000, ha approvato il piano di emergenza, procedendo, al contempo, alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali e dei corrispondenti sub-ambiti per gli impianti di trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata e, con ordinanza vice commissaria-

riale n. 280 del 19 aprile 2001, dei sub-ambiti territoriali ottimali per gli impianti di produzione di compost e degli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca;

— che il commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis della ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, avvalendosi dell'attività del sub-commissario di cui all'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza "promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani";

— che, a tal fine, la gestione commissariale si è fatta promotrice della costituzione di una società di capitali pubblica o mista a partecipazione pubblica maggioritaria e con circolare del 22 aprile 2001 è stato inviato a tutti gli enti locali il relativo schema di statuto tipo che è stato sottoposto, preliminarmente, all'attenzione dell'ANCI Sicilia e dell'URPS, accogliendone suggerimenti che hanno contribuito a renderlo ancora più aderente alle realtà locali, e che le "linee guida per la raccolta differenziata" al capitolo 4.3 contengono le necessarie indicazioni per la predisposizione del piano d'impresa per la gestione integrata dei rifiuti, in base al quale il commissario verificherà la possibilità di reperire risorse finanziarie per contribuire al finanziamento in conto capitale per gli impianti e le attrezzature;

— che, a tal fine, la struttura commissariale per promuovere la costituzione di società miste con circolare n. del è diffuso un modello di statuto di società mista, predisposto sentiti l'ANCI e l'UPI nella conferenza congiunta del nonché le linee guida per la predisposizione del piano d'impresa per la gestione integrata dei rifiuti, in base al quale il commissario erogherà i relativi finanziamenti per gli impianti da realizzare e le attrezzature da acquistare;

— che si rende necessario che la Provincia regionale partecipi alla società per azioni costituita tra i comuni di del sottoambito per l'espletamento dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di competenza (art. 160, legge regionale n. 25/93);

— che lo schema di statuto prevede l'aggregazione della Provincia regionale di con tutti i comuni appartenenti al medesimo sottoambito;

— che la società avrà la titolarità degli impianti e delle attrezzature conferiti dai comuni e dalla provincia aderenti e di quelli realizzati con i fondi dell'emergenza rifiuti e la stessa adotterà una tariffa unitaria di conferimento agli impianti, che tiene conto della perequazione dei costi, mentre tutti gli altri comuni dell'ambito, non aderenti alla società, dovranno, comunque, conferire i rifiuti negli impianti di ambito come definiti dalla programmazione del commissario delegato stante la gestione unitaria della raccolta integrata dei rifiuti;

Ritenuto:

— che è necessario ed economicamente conveniente da parte di questa Provincia regionale associarsi agli altri enti territoriali del subambito approvando l'allegato statuto della società per azioni costituita tra i comuni di denominata

con sede nel comune di procedendo dalla data di costituzione della stessa alla contestuale dismissione dei servizi in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di competenza della Provincia regionale ai sensi dell'art. 160 della legge regionale n. 25/93 e conferendo alla società tutte le funzioni amministrative e fiscali, ivi compresa l'attività accertativa e sanzionatoria di cui al decreto legislativo n. 22/97;

Ravvisata la competenza a deliberare del consiglio provinciale;

Visto il vigente ordinamento degli enti locali;

Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;

Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 35 della legge n. 448/01;

Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina n. _____ del _____ con la quale sono state conferite allo scrivente le funzioni dirigenziali nel settore dell'ambiente;

Propone:

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) approvare l'allegato statuto della società per azioni, composto da n. _____ articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire con i comuni di _____ di cui al decreto del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, con sede legale in _____ via _____ denominata _____
- 2) approvare la spesa di L. _____ per l'acquisizione della quota di _____ azioni, imputando il relativo onere finanziario sul capitolo del vigente bilancio di previsione;
- 3) autorizzare il dirigente del settore ambiente, _____ alla stipula del relativo atto;
- 4) autorizzare la giunta ad approvare il piano d'impresa, ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare alla società;
- 5) autorizzare la giunta ad individuare concretamente i beni, le attrezzature ed il numero di personale da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello statuto e a quanto sarà previsto nel piano d'impresa;
- 6) con decorrenza dalla data in cui la società _____ comunicherà l'inizio dell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, le attività di competenza della provincia nel campo della gestione dei rifiuti vengono delegate alla società, in particolare il servizio effettuato dalla provincia cessa e, in pari data, le relative funzioni gestionali, amministrative e fiscali (con il limite percentuale di copertura del costo del servizio previsto in materia dalla norme di finanza locale) vengono conferite alla società per azioni;
- 7) imputare la spesa di L. _____ al cap. _____ del bilancio 2001, a titolo di costo a carico dell'amministrazione per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani reso dalla società _____ per l'anno in corso;
- 8) all'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
- 9) pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge e trasmetterla al Comitato regionale di controllo, sezione centrale di Palermo per il riscontro di legittimità.

Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Nuova organizzazione del servizio ai sensi degli artt. 23, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 3, 2° comma, dell'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2983 - Partecipazione a società per azioni subambito _____ di cui al decreto del commissario per l'emergenza dei rifiuti n. 280 del 19 aprile 2001 - Approvazione statuto

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Preso in esame la proposta di deliberazione n. _____ del _____, presentata dal responsabile del servizio ambiente, avente ad oggetto "servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Approvazione statuto società per azioni nel sottoambito _____ di cui al decreto del commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. _____ del _____" ai sensi dell'art. 3, 2° comma, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/99; Ritenuto necessario ed economicamente conveniente, in relazione agli interessi pubblici dell'ente, dover approvare la proposta di nuova organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le motivazioni espresse dal responsabile del settore ambiente, che si intendono integralmente e sostanzialmente riportati nel presente atto;

Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;

Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali nn. 23/97, 23/98, 30/2000; Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;

Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Visto l'art. 35 della legge n. 448/01;

Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere tecnico;

Visto il parere contabile;

Delibera

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) approvare l'allegato statuto della società per azioni, composto da n. _____ articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, con i comuni di _____ appartenenti al sottoambito _____ di cui al decreto del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 19 aprile 2001, con sede legale in _____ via _____ denominata _____
- 2) approvare la spesa di L. _____ per l'acquisizione della quota di _____ azioni. Imputando il relativo onere finanziario sul capitolo _____ del vigente bilancio di previsione;
- 3) autorizzare il dirigente del settore ambiente, _____ alla stipula del relativo atto;
- 4) autorizzare la giunta ad approvare il piano d'impresa, ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare alla società;
- 5) autorizzare la giunta ad individuare concretamente i beni, le attrezzature ed il numero di personale da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello statuto e a quanto sarà previsto nel piano d'impresa;
- 6) con decorrenza dalla data in cui la società _____ comunicherà l'inizio dell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, le attività di competenza della provincia nel campo della gestione dei rifiuti vengono delegate alla società, in particolare il servizio effettuato dalla provincia cessa e, in pari data, le relative funzioni gestionali, amministrative e fiscali (con il limite percentuale di copertura del costo del servizio previsto in materia dalla norme di finanza locale) vengono conferite alla società per azioni;
- 7) imputare la spesa di L. _____ al cap. _____ del bilancio 2001, a titolo di costo a carico dell'amministrazione per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani reso dalla società _____ per l'anno in corso;
- 8) all'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
- 9) pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge e trasmetterla al Comitato regionale di controllo, sezione centrale di Palermo per il riscontro di legittimità.

Allegato 8

STATUTO SOCIALE

Titolo I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
OGGETTO - EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 1

Costituzione - Denominazione

E' costituita una società per azioni a partecipazione pubblica locale, con capitale interamente pubblico o misto ex art. 22 della legge n. 142/90, come recepito dalla Regione siciliana con legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, denominata _____ (di seguito denominata società), per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei comuni e della Provincia regionale di _____ nel/nel sotto ambito/i _____ individuato/i nel decreto del vice commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Sicilia n. 280 del

19 aprile 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. _____ del _____ costituito/i dai seguenti comuni _____

Per la parte pubblica assumono partecipazioni nella società i seguenti comuni, anche consorziati, dell'ambito _____ e la Provincia regionale.

La società potrà decidere di aprire il capitale all'ingresso di un socio privato, in misura non superiore al 49% del capitale sociale, con le modalità di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 2 Sede

La società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del comune con maggiore numero di abitanti e precisamente in _____ alla via _____

Nei modi e nei termini previsti dalla legge potranno essere istituite o soppresses filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Art. 3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Art. 4 Scopo della società

La costituzione della presente società ha per scopo la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità negli ambiti e/o sub-ambiti ottimali di cui all'art. 1, in aderenza alle direttive dell'Unione europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla Tarsu alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate in materia dall'Unione europea.

Art. 5 Oggetto

La società ha per oggetto principale la gestione diretta di pubblici servizi municipali e provinciali in materia di rifiuti in conformità alla legislazione vigente, affidate dai comuni e dalla provincia sulla base di un piano d'impresa e regolati con apposito contratto di servizio, come di seguito specificati:

Servizi principali

- a) raccolta differenziata;
- b) esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterminamento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nel sotto-ambito;
- c) progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- d) progettazione, realizzazione e gestione di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3° comma, legge regionale n. 25/93);

Servizi accessori

La società, inoltre, su richiesta dei singoli comuni soci e della Provincia regionale, può effettuare per loro conto ulteriori servizi ambientali, da regolare con apposita convenzione aggiuntiva al contratto di servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 22/97, come ad esempio:

- g) derattizzazione, alla disinfestazione e alla disinfezione, alla pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;
- h) manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di scuole ed edifici pubblici, ad interventi manutentivi su edifici pubblici, alla affissione e deaffissione di manifesti.

Servizi ambientali

La società potrà svolgere altresì attività di studi, di ricerca e piani d'impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società, inoltre, può:

1) emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società;

2) realizzare consorzi e/o associazione temporanea di imprese e/o altre strutture associative, societarie o consorziali con altre società aventi lo stesso scopo sociale.

Solo quando non sia possibile impostarli in termini di piano d'impresa da realizzare in proprio o in casi eccezionali, imprevisibili ed imprevedibili la società può affidare a terzi incarichi, lavori, studi in ambito ambientale, nonché la progettazione e la costruzione di impianti e opere e, limitatamente al periodo necessario alla società per organizzarla in proprio, la gestione di impianti e la prestazione dei servizi connessi.

Art. 6 Erogazione dei servizi

I servizi principali di cui all'art. 5 dovranno essere tutti obbligatoriamente affidati alla società da parte dei soci.

Le modalità di affidamento saranno le seguenti:

— il consiglio di amministrazione della società, entro il 30 settembre di ogni anno, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, approvando, contestualmente, il relativo piano d'impresa, in cui devono essere previsti i costi.

— gli enti soci dovranno comunicare alla società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio da parte della società; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio.

— nel caso in cui l'ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° gennaio del suddetto anno.

I servizi accessori di cui all'art. 5 potranno essere affidati alla società da parte dei soci.

Le modalità di affidamento saranno le seguenti:

— gli enti soci, entro il 30 giugno di ogni anno, richiedono alla società l'eventuale attivazione di uno o più servizi accessori.

— il consiglio di amministrazione della società, entro il 30 settembre di ogni anno, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati approvando, contestualmente, il relativo piano d'impresa, in cui devono essere previsti i costi.

— gli enti soci dovranno comunicare alla società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio da parte della società; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio.

— Nel caso in cui l'ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 dicembre il servizio, limitatamente al suddetto ente, non sarà attivato; restano comunque a carico del suddetto ente, in quota parte, le spese sostenute per la redazione del piano di impresa.

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla società dovrà essere perequato per tutti gli enti soci appartenenti allo stesso sub-ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di rifiuti solidi urbani stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle per l'applicazione di sanzioni amministrative, e quelle di riscossione della Tarsu e/o tariffa per gli rifiuti solidi urbani nei confronti degli utenti.

La società è competente a stipulare le convenzioni con i consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi con-

sorti per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle piattaforme Conai.

Per l'erogazione dei servizi la società dovrà dotarsi di un organico che dovrà essere previsto nel piano d'impresa di cui agli artt. 5, 6 e 26 e che dovrà provenire, quanto al personale dei livelli _____, nell'ordine di priorità:

a) dagli attuali servizi di igiene ambientale e dal personale amministrativo che svolge attività ad esso correlate nei comuni e nella provincia (ragioneria, tributi, personale, etc.), con preferenza per gli addetti con anzianità minore;

b) dal personale in forza alle ditte che hanno in appalto i servizi di nettezza urbana qualora sia stato previsto nel capitolato di affidamento dei servizi la clausola del passaggio immediato e diretto dalla ditta cessante alla ditta subentrante;

c) dai lavoratori che hanno già prestato servizio nei comuni e/o nella provincia nell'ambito dei programmi LSU e/o LPU in materia ambientale;

d) da personale disoccupato, in particolare giovani iscritti da più di 24 mesi nelle liste di collocamento, attraverso progetti LPU.

Le unità di personale di cui ai punti a) e b) dell'art. 6 che transiteranno alla società mantengono l'anzianità giuridica ed economica dell'ente di provenienza, e vengono inquadrati secondo le tabelle di equiparazione vigenti al momento del passaggio nei contratti nazionali di lavoro di categoria o, in mancanza, per assimilazione tra le vecchie e le nuove mansioni.

Le unità di personale di cui ai punti a), b) e c) non possono essere superiori, per ogni ente, ad una quota proporzionale alla percentuale di servizio che l'ente medesimo ha affidato alla società rispetto al totale dei servizi che la società svolge.

Il criterio di proporzionalità di cui sopra dovrà essere osservato anche per ogni singolo profilo professionale.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della società, gli enti sono obbligati a riassorbire il personale di ruolo proveniente dall'ente stesso.

Le eventuali unità di personale di cui al punto d) devono provenire, per ogni ente, dall'ufficio di collocamento territorialmente competente, nei limiti di una quota proporzionale alla percentuale di servizio che l'ente medesimo ha affidato alla società rispetto al totale dei servizi che la società svolge e devono essere utilizzati, preferibilmente, nel territorio dell'ente stesso.

La società potrà utilizzare, per specifiche professionalità, personale direttamente assunto, nel rispetto delle norme previste in materia di mercato del lavoro.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ALIENAZIONE DI AZIONI - MAGGIORANZA PUBBLICA

Art. 7

Capitale sociale

Il capitale iniziale della società è di lire _____ euro _____ ed è diviso in numero _____ azioni nominative ordinarie di lire _____ euro _____ nominali ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

La percentuale di partecipazione alla società è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società, detratta la quota azionaria spettante alla provincia.

La Provincia regionale può detenere una percentuale massima del 10% delle azioni spettanti ai soci pubblici, e comunque non superiore alla percentuale del comune socio con la popolazione massima.

L'ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della società.

La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei comuni e della Provincia regionale avviene mediante conferimento in denaro alla società per azioni.

Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, sia da parte dei soci pubblici, sia da parte dei soci privati, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei soci alla sottoscrizione delle nuove quote.

Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la società provvederà ad elaborare un piano di rie-

quilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri enti soci.

La società potrà, ove ne ravvisi l'opportunità, scegliere un partner privato, a mezzo bando pubblico, per una percentuale azionaria massima pari al 49%.

Il valore delle azioni da bandire è calcolato alla data in cui viene pubblicato il relativo bando, attribuendo ad esse valore di scambio commisurato al reale patrimonio della società. La vendita delle azioni è imputabile proporzionalmente alle quote di partecipazione della parte pubblica con il duplice limite del possesso del 51% di capitale della parte pubblica e del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico.

Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato per investimenti o per spese di gestione.

In caso di richiesta di ingresso di nuovi soci pubblici appartenenti al sottoambito, successivamente alla costituzione della società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale della parte pubblica, basata sulla popolazione residente in ciascun comune, con il limite del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico e nel rispetto di quanto stabilito al quarto paragrafo del presente articolo per la quota azionaria della Provincia regionale.

Nel caso in cui l'adesione alla società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle azioni da parte dell'ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della società.

Successivamente a tale data il comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle azioni sottoscritte, un sovrapprezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle azioni: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle azioni sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della società al momento dell'adesione.

I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti, dal consiglio di amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'assemblea.

Art. 8

Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un socio titolare per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 9

Alienazione di azioni

Nel caso di vendita di azioni da parte di un socio pubblico, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica.

I soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione già posseduta. Il prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della società, al valore nominale di sottoscrizione.

Il socio pubblico che voglia vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci pubblici, indicando le condizioni di pagamento. Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso di vendita delle azioni da parte del socio privato, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario.

I soci pubblici hanno diritto di prelazione in quote proporzionali a quelle già possedute.

Il socio privato che voglia vendere la propria quota dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci, indicando il valore nominale della quota, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.

Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della

offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato in tutto o in parte, il trasferimento delle azioni ad un diverso socio privato è subordinato, ai sensi dell'art. 2355 del codice civile al possesso dei requisiti ed alle condizioni contenute nel bando di selezione del socio privato.

La procedura per l'accertamento per la sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni del bando è rimessa al consiglio di amministrazione che provvede con apposita delibera.

L'eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo non è efficace nei confronti della società.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.

Ciascun socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad esse la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale: in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il consiglio di amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Resta fermo, comunque, che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità, a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

Art. 10

Maggioranza pubblica

Nel caso in cui la società deliberi l'ingresso di un socio privato e, comunque, anche successivamente, per tutta la durata della società, le quote in mano pubblica dovranno comunque rappresentare almeno il 51% del capitale.

La condizione di cui al comma che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 11

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ma entro sei mesi come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione e/o un quinto (1/5) dei soci lo ritenga opportuno.

Art. 12

Vincoli

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13

Convocazione

L'assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai soci, consiglieri e ai sindaci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentata l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14

Diritto di intervento - Delega

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 codice civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

Art. 15

Presidente e segretario assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente.

In assenza di amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i Segretari comunali o provinciali degli enti soci o, in subordine, tra altro personale, anche esterno alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione o dal presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio.

Art. 16

Regolarità dell'assemblea e votazione

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari ai due quinti del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% delle azioni presenti o rappresentate.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 17

Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il presidente ed il vice presidente, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.

Gli amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (amministratori di enti pubblici territoriali locali e/o di altri enti pubblici, etc.) e debbono avere esperienza manageriale nel settore.

Il primo consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

La nomina di un consigliere è riservata alla provincia, ai sensi dell'art. 2458 codice civile.

La nomina di un consigliere è riservata ai comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 2458 codice civile.

Ove sia presente un socio privato, a lui spetterà la nomina di un consigliere se la sua quota di partecipazione è uguale o inferiore al 25% del capitale della società; di due consiglieri, se la sua quota è maggiore del 25% ed il totale dei consiglieri di amministrazione è superiore a 5. La delibera di aumento di capitale che sarà presa per consentire l'ingresso del socio privato modificherà il presente statuto onde determinare le modalità di tali nomine.

L'elezione del/del consigliere/i di amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito dalla assemblea, ad esclusione del presidente e del vice presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.

La elezione del presidente e del vice presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente presidente e vice presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.

Art. 18

Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 codice civile, può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al presidente e all'amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 19

Durata in carica

Gli amministratori tutti durano in carica tre anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.

Nel confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.

Art. 20

Funzioni del presidente

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione è rieleggibile.

Il presidente:

a) convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

b) sovrintende al regolare andamento della società;

c) riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ra-

tifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere anziano. La firma del vice presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 21

Amministratore delegato

L'amministratore delegato viene scelto dal consiglio al proprio interno, e dovrà essere scelto su indicazione dei soci pubblici anche se è presente un socio privato. In questo caso, il socio privato avrà diritto a designare il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione, previo apposito atto deliberativo delegherà all'amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni:

a) dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della società;

b) determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;

c) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della società ed il loro organico sviluppo;

d) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della società.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2323, 2443, 2446, 2447 del codice civile.

Art. 22

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano.

L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.

La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi; La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il vice presidente o almeno 1/3 dei membri in carica.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale relativo è sottoscritto dal presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Il consiglio di amministrazione:

— nomina l'amministratore delegato e ne determina il relativo compenso;

— può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al presidente, all'amministratore delegato;

— ha la facoltà di nominare e revocare il direttore generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'amministratore delegato.

— può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art. 2386 del codice civile.

Art. 23

Compenso amministratori

Quando l'assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli amministratori, i quali hanno comunque diritto al

rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 24

Composizione collegio sindacale

Il collegio sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il presidente e 2 (due) supplenti.

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione.

Al momento dell'ingresso del socio privato con una quota di partecipazione al capitale superiore al 35%, il collegio sindacale decade e dovrà essere ricostituito, riservando al socio pubblico due sindaci effettivi ed uno supplente ed al socio privato la nomina di un sindaco effettivo e di un supplente.

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti.

La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Titolo V

BILANCIO ED UTILI

Art. 25

Redazione bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea.

Art. 26

Approvazione bilancio

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.

L'assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.

L'assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il piano d'impresa pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

Art. 27

Certificazione bilancio

Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal consiglio di amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto Presidente della Repubblica sopra menzionato.

Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo

Titolo VI SCIoglimento

Art. 28

Liquidazione società

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di cui all'art. 6.

Art. 29

Domicilio soci

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società.

Art. 30

Rimando

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di società.

Art. 31

Controversie

Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno il terzo.

A questi effetti la parte che intende sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche le generalità dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i quindici giorni dalla comunicazione e/o i due arbitri designati non designano il terzo entro 15 giorni dall'ultima designazione, le designazioni saranno effettuate dal presidente del tribunale di ad istanza della parte più diligente.

Identica procedura sarà applicabile nel caso che uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero, e sarà immediatamente esecutiva.

Il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il collegio medesimo sarà stato completato, salvo deroga richiesta da entrambi le parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 32

Norme transitorie

Il primo consiglio di amministrazione, compreso il presidente e il vice presidente, viene scelto al momento della costituzione della società e resta in carica fino al momento della scelta del socio privato.

Nel primo anno di gestione del servizio i comuni e la provincia regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'impresa, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio.

(2002.25.1512)

CIRCOLARI

PRESIDENZA

CIRCOLARE COMMISSARIALE 13 aprile 2001, prot. n. 3800.

Progetti finalizzati al sostegno dell'informazione, sensibilizzazione e partecipazione delle popolazioni locali alle attività di raccolta differenziata nei comuni dell'Isola.

*Alle Amministrazioni dei comuni dell'Isola
e, p.c. Alle Province regionali dell'Isola
Ai Prefetti dell'Isola
Al Ministero dell'Ambiente*

Con disposizione commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 l'Assessore regionale per il territorio e l'am-

biente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti nella Regione siciliana, in attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero dell'interno n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000.

Il superamento dell'emergenza può essere perseguito attraverso uno sviluppo delle azioni di contenimento dei rifiuti, di attuazione della raccolta differenziata di selezione e recupero energetico.

Nel documento delle Priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti, approvato con decreto commissariale n.

150 del 25 luglio 2000, sono stati individuati gli interventi prioritari per il periodo transitorio dell'emergenza, la cui durata è prevista in ventiquattro mesi.

Nel P.I.E.R. è stata, altresì, prevista l'opportunità di avviare, nello stesso periodo di emergenza, un'adeguata campagna di informazione e di educazione ambientale per sostenere la raccolta differenziata.

Più specificatamente è stata rilevata la necessità di prevedere una raccolta differenziata "spinta" attraverso la raccolta generalizzata del porta a porta, l'avvio di corsi mirati e calibrati di formazione del personale ai vari livelli sul nuovo "sistema", sostenuta da un'adeguata attività di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, coinvolgimento dei cittadini in generale e di specifici segmenti della popolazione.

In questa fase, si ritiene opportuno corredare le iniziative già avviate del necessario momento di informazione e sensibilizzazione rivolto alle popolazioni locali, invitando i comuni dell'Isola a predisporre appositi progetti di comunicazione e sensibilizzazione delle popolazioni locali.

Pertanto, i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, che abbiano già presentato la scheda di rilevamento per la raccolta differenziata per il 2000, ai sensi della circolare commissariale n. 5333 del 27 settembre 2000 e che abbiano raggiunto nel mese di aprile del 2001, almeno il 2% di raccolta differenziata, potranno presentare istanza di co-finanziamento, per iniziative di informazione, sensibilizzazione e partecipazione delle popolazioni locali alle attività di raccolta differenziata.

I comuni proponenti possono utilizzare, mediante appositi accordi che ne definiscono le modalità, anche risorse finanziarie diverse da quelle proprie o da quelle della struttura commissariale per finanziare le attività di progetto.

Il co-finanziamento concesso dall'ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti non può superare l'80% del costo ammissibile del progetto e comunque non potrà essere superiore a L. 50.000.000 I.V.A. inclusa. Ove il progetto presentato sia di importo superiore, l'Ente proponente deve avere già identificato, al momento dell'inoltro dell'istanza di finanziamento, le risorse necessarie per la copertura finanziaria del progetto, documentando gli accordi raggiunti con eventuali co-finanziatori.

L'istanza di cui sopra dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1) progetto, debitamente approvato dall'U.T.C. ai fini della congruità dei prezzi, predisposto secondo quanto previsto dalle linee guida, consultabili sui siti web www.artasicilia.net e www.regione.sicilia.it/ Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti e presso l'Ufficio del Vice Commissario sito nei locali dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente;

2) provvedimento di approvazione del progetto con il quale viene assunto l'impegno di spesa a carico del bilancio comunale per la quota parte.

L'istanza corredata della documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 18 maggio 2001, per posta o a mano in busta chiusa con l'indicazione "Progetto di informazione, sensibilizzazione e partecipazione delle popolazioni locali alle attività di raccolta differenziata" al seguente indirizzo: Ufficio del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, c/o Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo.

Si fa presente che i progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti saranno esa-

minati e finanziati secondo l'ordine cronologico di arrivo e secondo le disponibilità finanziarie della struttura commissariale.

I comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, al fine di consentire all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti di predisporre mirate iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, sono invitati a fare pervenire una scheda informativa sulle attività di raccolta differenziata già avviate, entro il 10 giugno 2001, all'indirizzo di cui sopra.

Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti: LO MONTE

(2001.16.802)

stabilito dai limiti di spese di cui ai precedenti articoli, ovvero negato.

6. La presentazione dell'istanza non dà in nessun caso diritto all'erogazione del contributo.

Art. 6

Disciplina finale o transitoria

1. Per quanto non previsto dal presente decreto restano ferme le indicazioni contenute nella direttiva del Presidente della Regione n. 2231 dell'8 maggio 2001.

2. Il presente decreto si applica anche alle istanze presentate anteriormente alla sua pubblicazione ed i cui procedimenti siano ancora pendenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già intervenuta determinazione presidenziale.

3. Il presente decreto sostituisce il decreto presidenziale 14 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 23 ottobre 1993.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 maggio 2001.

LEANZA

(2001.22.1141)

DECRETO COMMISSARIALE 19 aprile 2001.

Approvazione degli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata, nonché degli impianti di compostaggio.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, della citata ordinanza n. 3072/2000, il quale prevede, in attuazione del "Documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti - PIER" la localizzazione degli impianti da realizzare, tra i quali gli impianti di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata e gli impianti di compostaggio della frazione umida;

Visto, inoltre, il secondo comma dell'art. 6 della medesima ordinanza n. 3072/2000, il quale stabilisce che il Commissario delegato individua gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali di cui i suddetti impianti sono a servizio;

Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, con il quale è stato approvato il succitato "Documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti - PIER";

Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000, con il quale l'on.le Carmelo Lo Monte, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, è stato nominato Vice commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato per l'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

Vista la nota vice commissariale n. 2017 del 27 febbraio 2001, con la quale sono state sottoposte al Ministero dell'ambiente le proposte riguardanti l'individuazione degli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali relativi agli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca e di quella umida della raccolta differenziata;

Preso atto della nota di riscontro del Ministero dell'ambiente n. 3997 del 4 aprile 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'individuazione degli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali, all'interno delle province siciliane, al fine di consentire il rapido avvio degli interventi volti a dotare il territorio dei necessari presidi al servizio della valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata e del compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata, nonché degli impianti di compostaggio, come individuati nelle cartografie e relative schede allegate, rispettivamente, sotto le lettere "A" e "B" del presente decreto, di cui fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica Italiana e della Regione siciliana.

Palermo, 19 aprile 2001.

LO MONTE

Allegato A

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PROVINCIALI E DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLA SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE SECCA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ambito territoriale provinciale AG.1

Popolazione 133.728

Comuni interessati

- 1) Alessandria della Rocca
- 2) Bivona
- 3) Burgio
- 4) Calamonaci
- 5) Caltabellotta
- 6) Cattolica Eraclea
- 7) Cianciana
- 8) Lucca Sicula

- 9) Menfi
- 10) Montevago
- 11) Ribera
- 12) Sambuca di Sicilia
- 13) San Biagio Platani
- 14) Santa Margherita di Belice
- 15) Santo Stefano Quisquina
- 16) Sciacca
- 17) Villafranca Sicula

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

- Menfi
- Cianciana

Ambito territoriale provinciale AG.2

Popolazione 199.573

Comuni interessati

- 1) Agrigento
- 2) Aragona
- 3) Cammarata
- 4) Casteltermini
- 5) Castrolibero
- 6) Comitini
- 7) Favara
- 8) Grotte
- 9) Joppolo Giancaxio
- 10) Lampedusa e Linosa
- 11) Montalegre
- 12) Porto Empedocle
- 13) Racalmuto
- 14) Raffadali
- 15) Realmonte
- 16) San Giovanni Gemini
- 17) Santa Elisabetta
- 18) Sant'Angelo Muxaro
- 19) Siculiana

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Aragona

Ambito territoriale provinciale AG.3

Popolazione 137.226

Comuni interessati

- 1) Camastra
- 2) Campobello di Licata
- 3) Canicattì
- 4) Licata
- 5) Naro
- 6) Palma di Montechiaro
- 7) Ravanusa

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Ravanusa

PROVINCIA DI CALTANISSETTA**Ambito territoriale provinciale CL.1**

Popolazione 134.671

Comuni interessati

- 1) Acquaviva Platani
- 2) Bompensiere
- 3) Caltanissetta
- 4) Campofranco
- 5) Marianopoli
- 6) Milena
- 7) Montedoro
- 8) Mussomeli
- 9) Resuttano
- 10) San Cataldo
- 11) Santa Caterina Villarmosa
- 12) Serradifalco
- 13) Sutera
- 14) Valledlunga Pratameno
- 15) Villalba

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Caltanissetta

Ambito territoriale provinciale CL.2

Popolazione 148.468

Comuni interessati

- 1) Butera
- 2) Delia

- 3) Gela
- 4) Mazzarino
- 5) Niscemi
- 6) Riesi
- 7) Sommatino

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Gela

PROVINCIA DI CATANIA**Ambito territoriale provinciale CT.1**

Popolazione 120.994

Comuni interessati

- 1) Bronte
- 2) Calatabiano
- 3) Castiglione di Sicilia
- 4) Fiumefreddo di Sicilia
- 5) Giarre
- 6) Linguaglossa
- 7) Maletto
- 8) Maniace
- 9) Mascali
- 10) Milo
- 11) Piedimonte Etneo
- 12) Randazzo
- 13) Riposto
- 14) Sant'Alfio

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Giarre

Ambito territoriale provinciale CT.2

Popolazione 146.512

Comuni interessati

- 1) Aci Bonaccorsi
- 2) Aci Castello
- 3) Aci Catena
- 4) Aci Sant'Antonio
- 5) Acireale
- 6) Santa Venerina
- 7) Trecastagni
- 8) Valverde
- 9) Viagrande
- 10) Zafferana Etnea

Localizzazione degli impianti di selezione

Addizionali:

— Acireale

Ambito territoriale provinciale CT.3

Popolazione 319.441

Comuni interessati

- 1) Adrano
- 2) Belpasso
- 3) Biancavilla
- 4) Camperotondo Etneo
- 5) Gravina di Catania
- 6) Mascali
- 7) Misterbianco
- 8) Motta Sant'Anastasia
- 9) Nicolosi
- 10) Paternò
- 11) Pedara
- 12) Ragalna
- 13) San Giovanni La Punta
- 14) San Gregorio di Catania
- 15) San Pietro Clarenza
- 16) Santa Maria di Licodia
- 17) Sant'Agata Li Battiti
- 18) Tremestieri Etneo

10

8-6-2001 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 29

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
— Paternò

Ambito territoriale provinciale CT.4

Popolazione 337.862

Comuni interessati

1) Catania

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
— Catania

Ambito territoriale provinciale CT.5

Popolazione 153.415

Comuni interessati

- 1) Caltagirone
- 2) Castel di Judica
- 3) Grammichele
- 4) Licodia Eubea
- 5) Mazzarone
- 6) Militello in Val di Catania
- 7) Mineo
- 8) Mirabella Imbaccari
- 9) Palagonia
- 10) Raddusa
- 11) Ramacca
- 12) San Cono
- 13) San Michele di Ganzaria
- 14) Scordia
- 15) Vizzini

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
— Grammichele

PROVINCIA DI ENNA

Ambito territoriale provinciale EN.1

Popolazione 184.144

Comuni interessati

- 1) Agira
- 2) Aidone
- 3) Assoro
- 4) Barrafranca
- 5) Calascibetta
- 6) Catenanuova
- 7) Centuripe
- 8) Cerami
- 9) Enna
- 10) Gagliano Castelferrato
- 11) Leonforte
- 12) Nicosia
- 13) Nissoria
- 14) Piazza Armerina
- 15) Pietraperzia
- 16) Regalbuto
- 17) Sperlinga
- 18) Troina
- 19) Valguarnera Caropepe
- 20) Villarosa

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
— Assoro

PROVINCIA DI MESSINA

Ambito territoriale provinciale ME.1

Popolazione 116.392

Comuni interessati

1) Acquedolci

- 2) Alcara Li Fusi
- 3) Capizzi
- 4) Capo d'Orlando
- 5) Capri Leone
- 6) Caronia
- 7) Castel di Lucio
- 8) Castell'Umberto
- 9) Cesarò
- 10) Ficarra
- 11) Floresta
- 12) Frazzanò
- 13) Galati Mamertino
- 14) Longi
- 15) Militello Rosmarino
- 16) Mirto
- 17) Mistretta
- 18) Motta d'Affermo
- 19) Naso
- 20) Pettineo
- 21) Raccuja
- 22) Reitano
- 23) San Fratello
- 24) San Marco d'Alunzio
- 25) San Salvatore di Fitalia
- 26) San Teodoro
- 27) Sant'Agata di Militello
- 28) Santo Stefano di Camasra
- 29) Sinagra
- 30) Torrenova
- 31) Tortorici
- 32) Tusa
- 33) Ucria

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
— Sant'Agata di Militello

Ambito territoriale provinciale ME.2

Popolazione 224.843

Comuni interessati

- 1) Barcellona Pozzo di Gotto
- 2) Basicò
- 3) Brolo
- 4) Castroreale
- 5) Condò
- 6) Falcone
- 7) Fondachelli Fantina
- 8) Furnari
- 9) Gioiosa Mare
- 10) Gualtieri Sicaminò
- 11) Leni
- 12) Librizzi
- 13) Lipari
- 14) Malfa
- 15) Mazzarrà Sant'Andrea
- 16) Merì
- 17) Milazzo
- 18) Monforte San Giorgio
- 19) Montagnareale
- 20) Montalbano Elicona
- 21) Novara di Sicilia
- 22) Oliveri
- 23) Pace del Mela
- 24) Patti
- 25) Piraino
- 26) Roccavaldina
- 27) Rodi Milici
- 28) Rometta
- 29) San Filippo del Mela
- 30) San Pier Niceto
- 31) San Piero Patti
- 32) Santa Lucia del Mela
- 33) Santa Marina Salina
- 34) Sant'Angelo di Brolo
- 35) Saponara
- 36) Spadafora
- 37) Terme Vigliatore
- 38) Torregrotta

- 39) Tripi
- 40) Valdina
- 41) Venetico
- 42) Villafranca Tirrena

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Patti (eventuale impianto sostitutivo S. Piero Patti)

Ambito territoriale provinciale ME.3

Popolazione 259.156

Comuni interessati

- 1) Messina

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Arca ASI di Milazzo-Giammoro

Ambito territoriale provinciale ME.4

Popolazione 84.707

Comuni interessati

- 1) Ali Superiore
- 2) Ali Terme
- 3) Antillo
- 4) Casalvecchio Siculo
- 5) Castelmola
- 6) Fiumedinisi
- 7) Forza d'Agrò
- 8) Francavilla di Sicilia
- 9) Furci Siculo
- 10) Gaggi
- 11) Gallodoro
- 12) Giardini Naxos
- 13) Graniti
- 14) Itala
- 15) Letojanni
- 16) Limina
- 17) Malvagna
- 18) Mandanici
- 19) Mojo Alcantara
- 20) Mongiuffi Melia
- 21) Motta Camastra
- 22) Nizza di Sicilia
- 23) Pagliara
- 24) Roccafiorita
- 25) Roccalumera
- 26) Roccella Valdemone
- 27) Santa Domenica Vittoria
- 28) Santa Teresa di Riva
- 29) Sant'Alessio Siculo
- 30) Savoca
- 31) Taormina
- 32) Scaletta Zanclea

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Nizza di Sicilia

PROVINCIA DI PALERMO

Ambito territoriale provinciale PA.1

Popolazione 114.653

Comuni interessati

- 1) Balestrate
- 2) Borgetto
- 3) Capaci
- 4) Carini
- 5) Cinisi
- 6) Giardinello
- 7) Isola delle Femmine
- 8) Montelepre
- 9) Partinico

- 10) Terrasini
- 11) Torretta
- 12) Trappeto

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Carini

Ambito territoriale provinciale PA.2

Popolazione 115.016

Comuni interessati

- 1) Altofonte
- 2) Belmonte Mezzagno
- 3) Bisacchino
- 4) Camporeale
- 5) Campofiorito
- 6) Corleone
- 7) Chiusa Sclafani
- 8) Contessa Entellina
- 9) Corleone
- 10) Giuliana
- 11) Monreale
- 12) Palazzo Adriano
- 13) Piana degli Albanesi
- 14) Prizzi
- 15) Roccamena
- 16) San Cipirello
- 13) San Giuseppe Jato
- 14) Santa Cristina Gela

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Bisacchino

Ambito territoriale provinciale PA.3

Popolazione 740.571

Comuni interessati

- 1) Palermo
- 2) Ustica

Localizzazione degli impianti di selezione

Addizionali

— n. 2 a Palermo (previsti dall'ordinanza LPU, art. 3, 1.17)

Ambito territoriale provinciale PA.4

Popolazione 179.049

Comuni interessati

- 1) Alia
- 2) Altavilla Milicia
- 3) Bagheria
- 4) Baucina
- 5) Bolognetta
- 6) Campofelice di Fitalia
- 7) Casteldaccia
- 8) Castronovo di Sicilia
- 9) Cefalà Diana
- 10) Ciminna
- 11) Ficcarazzi
- 12) Godrano
- 13) Lercara Friddi
- 14) Marineo
- 15) Mezzojuso
- 16) Misilmeri
- 17) Roccapalumba
- 18) Santa Flavia
- 19) Ventimiglia di Sicilia
- 20) Vicari
- 21) Villabate
- 22) Villafrati

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:

— Villafrati

Ambito territoriale provinciale PA.5

Popolazione 147.764

Comuni interessati

- 1) Alimena
- 2) Aliminusa
- 3) Blufi
- 4) Bompietro
- 5) Caccamo
- 6) Caltavuturo
- 7) Campofelice di Roccella
- 8) Castelbuono
- 9) Castellana Sicula
- 10) Cefalù
- 11) Cerda
- 12) Collesano
- 13) Gangi
- 14) Geraci Siculo
- 15) Gratteri
- 16) Isnello
- 17) Lascari
- 18) Montemaggiore Belsito
- 19) Petralia Soprana
- 20) Petralia Sottana
- 21) Polizzi Generosa
- 22) Pollina
- 23) San Mauro Castelverde
- 24) Sciarra
- 25) Scillato
- 26) Sclafani Bagni
- 27) Termini Imerese
- 28) Trabia
- 29) Valledolmo

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
 — Termini Imerese
 — Castellana Sicula

PROVINCIA DI RAGUSA**Ambito territoriale provinciale RG.1**

Popolazione 302.866

Comuni interessati

- 1) Acate
- 2) Chiaramonte Gulfi
- 3) Comiso
- 4) Giarratana
- 5) Ispica
- 6) Modica
- 7) Monterosso Almo
- 8) Pozzallo
- 9) Ragusa
- 10) Santa Croce Camerina
- 11) Scicli
- 12) Vittoria

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
 — Ragusa

PROVINCIA DI SIRACUSA**Ambito territoriale provinciale SR.1**

Popolazione 304.736

Comuni interessati

- 1) Augusta
- 2) Buccheri
- 3) Buscemi
- 4) Canicattini Bagni

- 5) Carlentini
- 6) Cassaro
- 7) Ferla
- 8) Floridia
- 9) Francofonte
- 10) Lentini
- 11) Melilli
- 12) Palazzolo Acreide
- 13) Priolo Gargallo
- 14) Siracusa
- 15) Solarino
- 16) Sortino

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
 — Priolo Gargallo

Ambito territoriale provinciale SR.2

Popolazione 99.529

Comuni interessati

- 1) Avola
- 2) Noto
- 3) Pachino
- 4) Porto Palo di Capo Passero
- 5) Rosolini

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
 — Noto

PROVINCIA DI TRAPANI**Ambito territoriale provinciale TP.1**

Popolazione 292.714

Comuni interessati

- 1) Alcamo
- 2) Buseto Palizzolo
- 3) Calatafimi
- 4) Castellammare del Golfo
- 5) Custonaci
- 6) Erice
- 7) Favignana
- 8) Marsala
- 9) Paceco
- 10) Pantelleria
- 11) San Vito Lo Capo
- 12) Trapani
- 13) Valderice

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
 — Trapani

Ambito territoriale provinciale TP.2

Popolazione 141.362

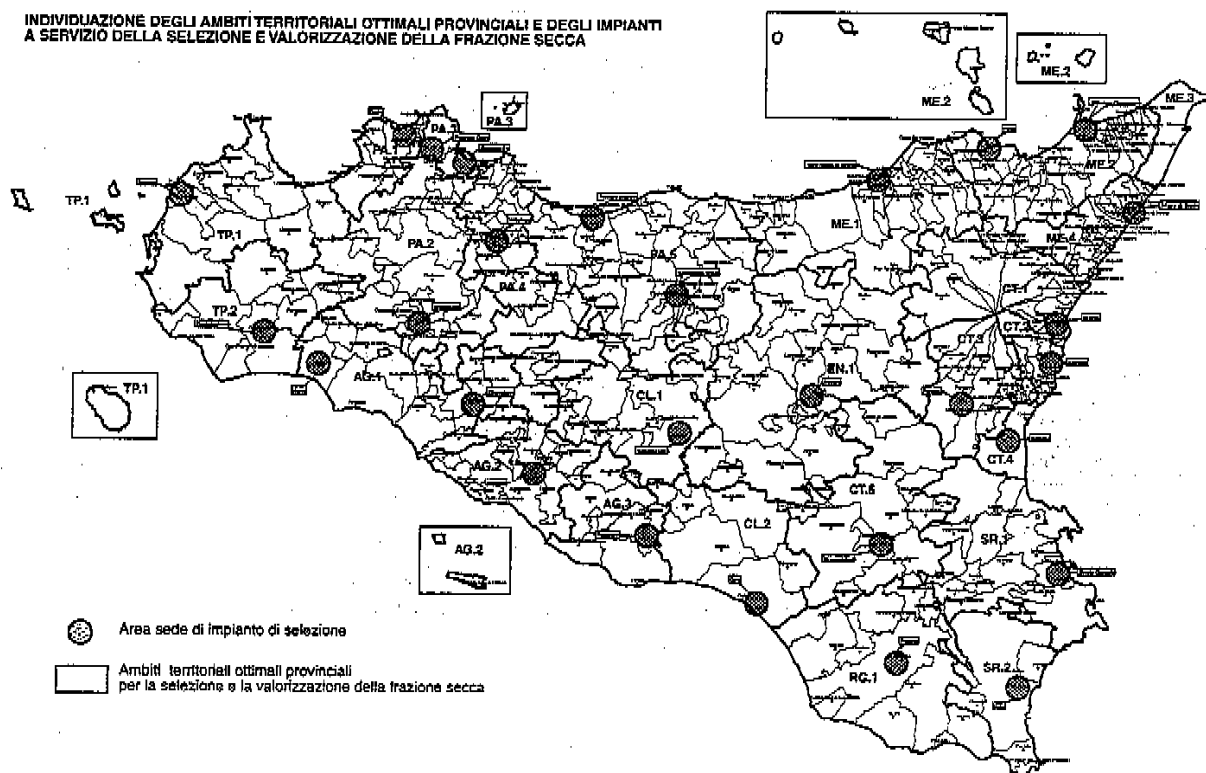
Comuni interessati

- 1) Campobello di Mazara
- 2) Castelvetro
- 3) Gibellina
- 4) Mazara del Vallo
- 5) Partanna
- 6) Petrosino
- 7) Poggioreale
- 8) Salaparuta
- 9) Salemi
- 10) Santa Ninfa
- 11) Vita

Localizzazione degli impianti di selezione

Previsti dal P.I.E.R.:
 — Castelvetro

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PROVINCIALI E DEGLI IMPIANTI
A SERVIZIO DELLA SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE SECCA



Allegato B

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
E DEI RELATIVI SUB-AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PROVINCIALI A SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Sub-ambito territoriale provinciale AG.1

Popolazione 133.728

Comuni interessati

- 1) Alessandria della Rocca
- 2) Bivona
- 3) Burgio
- 4) Calamonaci
- 5) Caltabellotta
- 6) Cattolica Eraclea
- 7) Cianciana
- 8) Lucca Sicula
- 9) Menfi
- 10) Montevago
- 11) Ribera
- 12) Sambuca di Sicilia
- 13) San Biagio Platani
- 14) Santa Margherita di Belice
- 15) Santo Stefano Quisquina
- 16) Sciacca
- 17) Villafranca Sicula

Comune sede di impianto

— Sciacca

Sub-ambito territoriale provinciale AG.2

Popolazione 193.949

Comuni interessati

- 1) Agrigento

- 2) Aragona
- 3) Cammarata
- 4) Casteltermini
- 5) Castrolibero
- 6) Comitini
- 7) Favara
- 8) Grotte
- 9) Joppolo Giancaxio
- 10) Montalegre
- 11) Porto Empedocle
- 12) Racalmuto
- 13) Raffadali
- 14) Realmonte
- 15) San Giovanni Gemini
- 16) Santa Elisabetta
- 17) Sant'Angelo Muxaro
- 18) Siculiana

Comune sede di impianto

— Aragona

Sub-ambito territoriale provinciale AG.3

Popolazione 137.226

Comuni interessati

- 1) Camastra
- 2) Campobello di Licata
- 3) Canicattì
- 4) Licata
- 5) Naro
- 6) Palma di Montechiaro
- 7) Ravanusa